

Accedere agli aiuti dell'Ecoschema sul benessere animale, che fatica!

L'applicazione dell'Ecoschema sul benessere animale (Ecoschema 1 livello 2) introdotto con la riforma della Pac 2023-2027, che prevede la certificazione volontaria e il pascolamento, si sta rivelando piuttosto complicata.

Negli ultimi mesi si sono susseguiti alcuni provvedimenti da parte del Ministero e di Agea che provocano una certa confusione tra gli allevatori interessati ad accedere a questo intervento, la cui **dotazione finanziaria annuale ammonta a 65 milioni di euro, a disposizione di bovini da latte e duplice attitudine (con importo unitario indicativo del premio annuale di 240 euro/Uba), di bovini da carne (premio di 240 euro) e suini (300 euro/Uba).**

Impegni e deroghe

Gli impegni ai quali l'allevatore aderente deve sottostare sono tre:

- l'adesione al Sistema di qualità nazionale per il benessere animale (Sqnb);
- il ricorso al pascolo;
- la riduzione dell'uso degli antimicrobici veterinari.

Il primo e il secondo impegno sono identificati attraverso disciplinari di produzione, il cui rispetto è controllato da un organismo di certificazione che comunica i riscontri accertati all'ente pagatore, il quale a sua volta, ove risulti tutto regolare, procede all'erogazione dei contributi.

Il rispetto dell'impegno sul farmaco veterinario è verificato attraverso lo strumento ClassyFarm che, come noto, si basa sul confronto tra la mediana regionale del consumo in termini di dose definita giornaliera per tipologia di allevamento considerato e i risultati aziendali.

Questa impostazione non è stata applicata nel 2023, per effetto della mancata approvazione dei disciplinari di produzione e quindi dell'impossibilità di avvalersi delle attività di controllo da parte degli organismi di certificazione. Pertanto, è stato necessario considerare l'anno corrente come periodo transitorio e applicare l'Ecoschema sul benessere animale in deroga, prevedendo i soli

impegni del pascolamento (controllato dagli organismi pagatori) e della riduzione dell'uso dei medicinali veterinari (verificato sempre tramite ClassyFarm).

Pare che anche il 2024 sarà considerato anno transitorio e quindi si continuerà ad applicare in deroga l'intervento e in modo parziale. Risulta che sia in corso la preparazione di un decreto ministeriale nel quale sarà ufficializzata tale decisione.

Tornando a quello che è successo nel 2023, vale la pena ricordare quanto contenuto nel decreto del 30 marzo scorso (*Gazzetta Ufficiale* n. 125 del 30 maggio 2023) che modifica l'Ecoschema sul benessere animale precisando che «con riferimento all'annualità 2023, l'impegno si considera soddisfatto con la richiesta di adesione al sistema di qualità (Sqnb) da perfezionare entro la data ultima di presentazione della domanda unica e con il controllo dell'attività di pascolamento. Al riguardo, l'obbligo di pascolamento si ritiene soddisfatto nei termini indicati all'art. 3, lettera h) del decreto ministeriale 23 dicembre 2022».

La definizione di pascolo

Ora, per non perdere il filo del discorso, è necessario specificare che l'articolo 3 lettera h) del provvedimento sull'applicazione nazionale del regime dei pagamenti diretti riporta la definizione ufficiale di pascolo, precisando che questa attività debba avvenire su superfici a prato permanente, con uno o più turni annuali, di durata complessiva di almeno 60 giorni e con un carico di bestiame di almeno 0,2 Uba per ettaro e per anno.

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 260 del 7 novembre scorso è stato però pubblicato il decreto 27 settembre 2023 che modifica la definizione di pascolo contenuta nella lettera h), precisando che, ai fini di un'adeguata conservazione del prato permanente, la densità massima non deve superare 2 Uba per ettaro e per anno nelle zone vulnerabili ai nitrati, aumentata a 4 Uba negli altri territori.

Come si vede, le complicazioni non mancano, per effetto delle reiterate modifiche della normativa, del linguaggio burocratico utilizzato e della mancanza di motivazioni e spiegazioni sulle ragioni alla base degli interventi messi in atto.

In sostanza, il quadro della situazione può essere così descritto:

- l'allevatore che intende accedere all'Ecoschema benessere animale per il 2023 è tenuto a rispettare l'impegno della riduzione del farmaco e, nello stesso tempo, presentare richiesta di adesione alla certificazione Sqnb e mandare al pascolo gli animali;
- quest'ultimo impegno può essere soddisfatto soltanto dagli allevatori che nel proprio fascicolo aziendale hanno superfici agricole classificate come prato e pascolo permanente;
- gli allevatori che fanno pascolare gli animali su superfici foraggere temporanee (ad esempio gli erbai di graminacee, di leguminose e misti) non beneficiano dei contributi dell'Ecoschema, pur avendo fatto domanda nel corrente anno;
- come precisato nella circolare di Agea coordinamento n. 40336 del 26 maggio 2023, gli allevatori privi di superficie dichiarata a pascolo nella domanda unica possono comunicare al competente organismo pagatore i dati di riferimento (CUAA) di un altro agricoltore sulle cui superfici è avvenuto il pascolamento.

In conclusione, anche l'Ecoschema sulla zootecnia presenta complicazioni nella fase applicativa.

Quelle descritte sono solo una parte, in quanto, per ragioni di chiarezza, si è deciso di omettere aspetti di dettaglio come i casi di soccida, le deroghe regionali, le regole speciali applicate per la zootecnia biologica e per i piccoli allevamenti e altre come l'affidamento del bestiame a un detentore temporaneo per il pascolo. Così come si è ritenuto opportuno non menzionare i provvedimenti di Agea, la quale, a sua volta, è intervenuta più volte per dettare regole sul funzionamento dell'Ecoschema sul benessere animale.

Ermanno Comegna

L'INFORMATORE AGRARIO

www.informatoreagrario.it



Edizioni L'Informatore Agrario

Tutti i diritti riservati, a norma della Legge sul Diritto d'Autore e le sue successive modificazioni. Ogni utilizzo di quest'opera per usi diversi da quello personale e privato è tassativamente vietato. Edizioni L'Informatore Agrario S.r.l. non potrà comunque essere ritenuta responsabile per eventuali malfunzionamenti e/o danni di qualsiasi natura connessi all'uso dell'opera.